

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 10 - numero 1903 di mercoledì 19 marzo 2008**

# **Le commissioni della Camera approvano il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro**

*Il Testo Unico è stato approvato ieri dalle commissioni parlamentari della Camera. Accolte le modifiche proposte dalle regioni e da varie associazioni di promozione della sicurezza sul lavoro. Corrette le "sviste" su prevenzione incendi e macchine.*

Pubblicità

Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro continua il suo iter: nel tardo pomeriggio di ieri le Commissioni parlamentari riunite della Camera dei deputati XI Lavoro e XII Affari sociali hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 6 marzo.

Le commissioni parlamentari hanno recepito sia le modifiche apportate dalla Conferenza stato regioni il 12 marzo, sia quelle avanzate da alcune delle principali associazioni nazionali che si occupano della promozione e della tutela della sicurezza sul lavoro (Aias, Aifos, Aitep, Ambiente e lavoro, Anma, Snop).

Il prossimo passaggio di approvazione per il Testo Unico è previsto per giovedì 20 marzo al Senato.

Le modifiche approvate ieri alla Camera, riguardano in particolare alcuni aspetti fondamentali dell'apparato sanzionatorio per quanto riguarda la prevenzione incendi e l'utilizzo di macchine e attrezzature.

"Sviste" che sono state da più parti sottolineate (si vedano i recenti articoli dell'avvocato Dubini pubblicati da PuntoSicuro sulle macchine e sulla prevenzione incendi) e che hanno trovato accoglimento da parte delle commissioni parlamentari. Le correzioni hanno in pratica riportato nel Testo Unico obblighi e sanzioni già previsti dall'attuale legislazione ed attualmente vigenti.

**---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----**

Le altre integrazioni e modifiche accolte come suggerimenti al Governo riguardano:

- l'opportunità di prevedere un'entrata in vigore differita, entro un termine massimo di 90 giorni, per le disposizioni che prevedono nuovi adempimenti rispetto a quelli già contemplati dal decreto legislativo 626/94, al fine di consentire il relativo adeguamento;
- una definizione meglio specificata di "adeguatezza delle misure di prevenzione necessarie" aggiungendo le parole "anche secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica";
- un'aggiunta all'articolo 70 (che riguarda la sicurezza delle macchine e delle attrezzature) per garantire una effettiva rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza e per definire le azioni degli organi di vigilanza nel caso si accerti l'uso di macchine o attrezzature non conformi: prescrizioni per l'azienda a rimuovere la situazione di rischio e comunicazione all'autorità nazionale di sorveglianza del mercato;

- ripristinato l'obbligo della comunicazione all'ASL del nominativo e del curriculum del RSPP;
- una definizione più completa delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici (agenti chimici, lavori in quota, ecc.) e che richiedono una specifica formazione;
- una formulazione più chiara che renda effettiva la norma che permette la "costituzione di parte civile";
- una definizione più dettagliata dell'obbligo di prevedere percorsi formativi sulla sicurezza sul lavoro nel mondo scolastico;
- la definizione della destinazione degli introiti delle sanzioni alle attività di prevenzione formazione.

L'ultima aggiunta riguarda l'individuazione delle "associazioni di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro a carattere nazionale", da individuarsi con uno specifico decreto del Ministero del Lavoro da emanarsi dopo l'approvazione finale del Testo unico.

Nella Banca dati di PuntoSicuro è possibile visionare l'elenco completo delle modifiche suggerite dalle commissioni parlamentari della Camera: si vedano gli allegati dello [SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.](#)

Pietro de' Castiglioni

Fonte: Camera dei deputati, Aifos e Associazione Ambiente e Lavoro.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)